

DETERMINAZIONE N. 223 DEL 20/09/2022

DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Affidamento diretto alla ditta TecnoFoodPack SPA, corrente in Milano (MI) della fornitura di piatti mono porzione piu' film. [CIG Z8F378CCC9].

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il Codice degli appalti relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50;

Premesso:

1. che l'ASP necessita di individuare un fornitore di piatti mono porzione piu' film;
2. che tale materiale è reperibile presso la ditta TecnoFoodPack SPA, corrente in Milano (MI);
3. che si rende pertanto necessario ed improcrastinabile procedere all'affidamento del servizio di che trattasi anche per l'anno 2022, ad un soggetto qualificato, in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato:

4. che l'art. 1, comma 450 della legge 296/06, come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito con la legge 94/2012 dispone che *“dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”*;
5. che tutti gli Enti, quindi, rientrando nell'ambito della elencazione di cui al citato art. 1 del D.Lgs. 165/2001, sono obbligati a far ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

6. le prestazioni oggetto della fornitura da affidare, consistono sommariamente in fornitura di piatti mono porzione piu' film;
7. che la particolare tipicità prestazioni da affidare, non trova adeguato riscontro nelle convenzioni in essere presso la Consip S.p.A./M.E.P.A., con ciò rendendosi necessaria l'individuazione di un soggetto qualificato, secondo i dettami di cui agli artt.124 e 125 del D.Lgs. n.163/06;
8. che ai sensi dell'art.1, comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 , n. 135) *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*.
9. che il successivo comma 13 del richiamato art.1 del D.L. 6 luglio 2012 n.95 stabilisce infatti che l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
10. che, ai sensi dell'art.36, comma 2, del richiamato D.Lgs. n.50/2016, in relazione all'oggetto ed al valore del contratto, nonché alla necessità di attivare e completare rapidamente le procedure per l'individuazione del contraente, si ritiene opportuno acquisire l'esecuzione della fornitura di che trattasi in economia, mediante assegnazione diretta;
11. che, il comma 1 lettera d) del citato art. 35 del D.Lgs. n.163/2006, stabilisce altresì che il limite di importo dei servizi/forniture che l'Ente può acquisire "in economia" non può eccedere € 750.000,00 (oltre l'I.V.A. e spese accessorie) trattandosi di appalti nell'ambito dei servizi sociali;
12. che, ai sensi del successivo comma 2 lettera a) dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016, *"Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*;
13. che, l'art.332, comma 1 del D.P.R. n.207/10, prevede che *"I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi*

elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici";

Premesso altresì:

14. che, previo espletamento di una apposita istruttoria per l'individuazione di una pluralità di soggetti operanti nel settore oggetto dell'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, è stata avviata una indagine informale di mercato per l'affidamento di tali forniture,
15. che si è preso atto che il preventivo più conveniente per l'amministrazione, pervenuto nell'ambito dell'indagine informale di mercato, è stato formulato dalla TecnoFoodPack SPA, corrente in Milano (MI), con il prezzo complessivo di €. 1.100,00 (oltre IVA come per legge);

Considerato:

16. che l'importo offerto dalla ditta TecnoFoodPack SPA, corrente in Milano (MI), pari a complessivi €. 1.100,00 (oltre IVA di legge), può certamente ritenersi congruo ed adeguato alla prestazione richiesta;
17. che la ditta TecnoFoodPack SPA corrente in Milano (MI) ha tutti i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l'esecuzione ad opera d'arte delle prestazioni in parola;
18. che sarà acquisito per le vie brevi il DURC relativo alla ditta, TecnoFoodPack SPA, corrente in Milano (MI) in corso di validità;
19. che è pertanto possibile, ai sensi dell'art.36, comma del D.lgs 50/2016, affidare in via diretta alla citata ditta la fornitura di piatti mono porzione piu' film, per un costo complessivo pari a €. 1.100,00 oltre IVA di legge (in uno millecento,00)

Ritenuto:

20. di affidare in via diretta, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, alla ditta TermoFoodPack SPA, corrente in Milano (MI), alla galleria Buenos Aires 13 il servizio/fornitura di piatti mono porzione piu' film, per un costo complessivo pari a €. 1.100,00 oltre IVA al di legge (in uno €. millecento,00);

Dato atto:

21. che per l'affidamento di cui trattasi non é dovuto il contributo di funzionamento di cui all'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n.266, alla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in quanto il valore del contratto é inferiore ad € 40.000,00;

Visto:

22. il D Lgs. 76/2020 "Decreto semplificazioni" che ha derogato l'Art. 36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti Pubblici prevedendo che nel periodo di stato d'emergenza per la pandemia l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a €. 75.000,00 e comunque, per servizi e forniture, nei limiti della soglia ex Art. 35;

23. che sussiste copertura finanziaria per la complessiva somma di €. 1.100,00 sui fondi al capitolo di bilancio anno 2022;

Visti:

24. il D.Lgs. 50/2016;
25. il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
26. l'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
27. l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che presso la Consip S.p.A./M.E.P.A., le convenzioni attive per la fornitura di piatti mono porzione piu' film risultano sfavorevoli;
- 3) **DI DARE ATTO** che l'ufficio, al fine dell'individuazione di un operatore economico cui affidare l'esecuzione della fornitura di che trattasi, ha espletato una indagine informale di mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. n.50/06;
- 4) **DI DARE ATTO** che il preventivo di spesa formulato dalla ditta TecnoFoodPack SPA, corrente in Milano (MI), per un prezzo di €. 1.100,00 oltre IVA di legge, può certamente ritenersi congruo ed adeguato alla prestazione richiesta;
- 5) **DI AFFIDARE** in via diretta, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, alla ditta TermoFoodPack SPA, corrente in Milano (MI) alla galleria Buenos Aires 13 la fornitura di piatti mono porzione piu' film, per un costo complessivo pari a €. 1.100,00 oltre iva di legge (in uno €. millecento,00);
- 6) **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 331, comma 3 del D.P.R. n.207/2010, la pubblicazione sul sito internet dell'Ente dell'avviso di postinformazione relativo al presente affidamento;
- 7) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.1, comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 , n. 135), l' Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

8) **DI DARE ATTO** che sussiste copertura finanziaria sui fondi al capitolo di bilancio 2022;

IL DIRETTORE GENERALE
Rag. Enrico Dusio

F.to mediante firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82 del 2005

Il Direttore Generale

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile.

A T T E S T A N T E

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Codogno, lì 20/09/2022

IL DIRETTORE GENERALE
(Rag. Enrico Dusio)

F.to mediante firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82 del 2005